

REGOLAMENTO (CEE) N. 3315/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 novembre 1987****relativo alla sospensione della pesca dello sgombrò da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/87⁽³⁾, prevede dei contingenti di sgombrò per il 1987;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombrò nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE), e IV da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o

registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombrò nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE) e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1987.

La pesca dello sgombrò nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE) e IV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 2.